

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la legge regionale 2 ottobre 1998 n.30 "Disciplina del trasporto pubblico regionale e locale" e successive modifiche ed integrazioni con la quale è previsto che la Regione orienti la propria attività al metodo della programmazione e della partecipazione per il conseguimento di una serie di finalità, fra le quali assicurare ai cittadini la migliore accessibilità e la fruibilità del territorio regionale;
- l'articolo 39 della sopracitata legge regionale riguardante condizioni e criteri per la definizione del sistema tariffario del trasporto pubblico locale della Regione Emilia-Romagna;
- la legge regionale 12 marzo 2003, n.2 e successive modifiche "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2299 del 22 novembre 2004 "Approvazione del Piano di azione per la comunità regionale". Una società per tutte le età: invecchiamento della popolazione e prospettive di sviluppo" e successive modifiche ed integrazioni, che promuove anche iniziative per favorire la mobilità;

Richiamate:

- la Deliberazione della Giunta Regionale n.221/2005 "Accordo regionale per la definizione di tariffe agevolate di abbonamento annuale di trasporto a favore di disabili e anziani per il triennio 2005 - 2007";
- ed in particolare la propria deliberazione n. 2034/2007 con la quale si è provveduto a rinnovare per il triennio 2008-2010 l'accordo di cui alla sopra richiamata DGR 221/05, definendo le tariffe agevolate di trasporto pubblico a favore di persone anziane e con disabilità, individuando i relativi criteri di accesso, nonché determinando l'entità delle integrazioni finanziarie regionali relative ai titoli di viaggio annuali extraurbani e cumulativi;

Preso atto che:

- i criteri di accesso contenuti nella DGR 2034/07 sono stati definiti in accordo con gli Enti Locali, le Agenzie per la Mobilità, le Aziende di Trasporto, le Organizzazioni Sindacali dei pensionati e le Associazioni delle persone con disabilità, come risulta dagli atti conservati dal Servizio regionale competente, ed in seguito a tali confronti è stato deciso di introdurre:
  1. quale criterio di accesso alle agevolazioni il reddito imponibile ai fini IRPEF al netto delle detrazioni, come indicato nell'Allegato A della DGR 2034/07, anche in previsione dei cambiamenti in materia fiscale che si sarebbero potuti verificare nel corso del 2008 ai sensi della Legge finanziaria;
  2. una rivalutazione annua sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo che è stata effettuata anche nel precedente triennio 2005-2007;
  3. un monitoraggio dell'andamento delle vendite, come concordato con le Organizzazioni Sindacali, al fine di verificare la necessità di eventuali modifiche nei criteri di accesso stabiliti con la richiamata DGR 2034/07;
- gli Enti Locali, le Agenzie per la Mobilità, le Aziende di Trasporto e le Organizzazioni Sindacali dei pensionati che hanno partecipato all'Accordo di cui alla sopra richiamata DGR 2034/2005, anche in seguito all'andamento delle vendite nel corso degli ultimi 3 mesi, che ha fatto registrare in alcuni territori una diminuzione dei titoli venduti imputabile anche all'applicazione concreta della normativa fiscale citata in seguito alle scadenze per la denuncia dei redditi 2008, hanno segnalato alla Regione l'opportunità, al fine di garantire equità di accesso, di modificare ulteriormente i criteri attualmente in vigore per la valutazione della situazione di reddito dei richiedenti, alla luce dell'applicazione concreta delle disposizioni nazionali che hanno modificato il sistema di tassazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- è stata pertanto definita una proposta che fa ricorso, non più al reddito imponibile ai fini IRPEF al netto delle detrazioni fiscali come precedentemente previsto, quanto piuttosto al **reddito complessivo** ed adegua di conseguenza gli importi delle soglie di reddito

vigenti, al fine di garantire maggiore equità di accesso, senza tuttavia modificare in modo sostanziale le previsioni di vendite formulate a fine 2007 così come verificato anche in sede tecnica con l'Agenzia delle Entrate ed attestato dalla documentazione conservata agli atti del Servizio regionale competente;

Richiamate altresì:

- la L.R. n.5 del 24 marzo 2004 "Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati" che include tra i destinatari dei provvedimenti i rifugiati regolarmente soggiornanti, residenti o domiciliati nel territorio della regione Emilia Romagna, affermandone il diritto alla formazione professionale ed all'istruzione (art. 15);
- la delibera di Giunta n. 920 del 17/5/2004 "Approvazione del Protocollo d'intesa in materia di richiedenti asilo e rifugiati , sottoscritto il 17 giugno 2004 e firmato da Anci (Associazione nazionale Comuni Italiani) Emilia-Romagna, Upi (Unione delle Province d'Italia) Emilia-Romagna, Forum Regionale del Terzo settore, Ics (Consorzio Italiano di Solidarietà), CIAC Parma (Centro Immigrazione Asilo Cooperazione), Caritas Bologna, Arci, Acli, Cgil, Cisl e Uil Emilia-Romagna;
- la delibera dell'Assemblea Legislativa n. 45/2006 "Approvazione del programma 2006-2008 per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri (art. 3, comma 2, L.R. 5/2004) che tra l'altro prevedeva di programmare il rafforzamento e l'estensione di un sistema regionale di accoglienza ed integrazione sociale, in rapporto con il Sistema Nazionale di Protezione, funzionante a rete, attivo rispetto alla condizione materiale delle persone ed alla loro tutela giuridica, orientato all'obiettivo dell'autonomia delle persone, in grado di garantire l'accesso alle ordinarie attività di istruzione e formazione, a tirocini e borse lavoro, all'occupazione ed all'abitazione;
- la delibera di Giunta n. 1975 del 10/12/2007 che, per la terza annualità consecutiva, assegnava alla Provincia di Parma compiti di coordinamento e risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione del Progetto regionale "Emilia-Romagna Terra d'Asilo" - Iniziative del Protocollo regionale d'intesa in materia di richiedenti asilo e rifugiati;

Considerato che:

- con il concorso dei partner della Rete "Emilia Romagna Terra d'Asilo", sono state individuate criticità ostative al positivo e proficuo inserimento sociale di richiedenti asilo, rifugiati e beneficiari di protezione sussidiaria presenti in questa Regione;
- tali criticità e le relative proposte di soluzione sono state condivise dagli Enti Locali aderenti all'iniziativa (in particolare da tutti i Comuni capoluogo e dalle Amministrazioni provinciali) e formalmente appoggiate dalle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL (lettera datata 14/5/2008) e dall'ARCI Emilia Romagna;
- uno dei punti critici rilevati riguardava la mancanza di agevolazioni tariffarie per i suddetti soggetti, generalmente privi di reddito, al fine di agevolarne inizialmente un miglior inserimento sociale tramite l'accesso a interventi formativi, di inserimento occupazionale o accesso al mercato del lavoro;

Ritenuto pertanto opportuno estendere ai richiedenti protezione internazionale (richiedenti asilo), ai rifugiati e alle persone in possesso di status di protezione sussidiaria (così come definiti nel DLgs 28 gennaio 2008, n. 25) le agevolazioni tariffarie per il trasporto pubblico urbano, extraurbano o suburbano di cui al punto 2 della DGR 2034/07 senza ulteriori integrazioni tariffarie regionali, prevedendo che l'accesso a tali agevolazioni avvenga attraverso certificazione rilasciata dalle amministrazioni comunali in cui i destinatari risultano residenti o a qualunque titolo domiciliati e limitatamente ad un periodo di inserimento sociale pari ad un anno eventualmente prorogabile di un ulteriore anno;

Viste:

Dato atto, ai sensi dell'art.37, quarto comma, della L.R. n.43/2001 e successive modificazioni e della propria deliberazione n.450/2007:

- del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali Dott. Leonida Grisendi;
- del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore Generale Reti Infrastrutturali, Logistica E Sistemi Mobilità Dott. Ing. Paolo Ferrecchi;

Su proposta dell'Assessore alla Promozione delle Politiche Sociali e di quelle educative per l'infanzia e l'adolescenza. Politiche per l'immigrazione. Sviluppo del

volontariato, dell'associazionismo e del terzo settore Anna Maria Dapporto e dell'Assessore Mobilità e Trasporti Alfredo Peri;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1. di modificare quanto indicato al punto 7 del dispositivo della DGR 2034/2007 "Accordo regionale per la definizione di tariffe agevolate di abbonamento annuale di trasporto a favore di disabili e anziani per il triennio 2008-2010" stabilendo che l'accertamento della situazione reddituale per l'accesso alle agevolazioni ed integrazioni venga effettuata facendo riferimento al **reddito complessivo**, indicato nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata o a quello indicato nell'ultima certificazione sostitutiva ricevuta;
2. di prevedere di conseguenza l'aggiornamento delle seguenti soglie di reddito, che sostituiscono quelle precedentemente indicate nell'ALLEGATO A della DGR 2034/07:
  - al punto: 1. REQUISITI SOGGETTIVI PER ACCEDERE ALLE AGEVOLAZIONI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER DISABILI, ANZIANI E ALTRE CATEGORIE al punto 3 - Anziani - :
    - lettera N: Requisiti reddituali di accesso pari a euro 16.189,00 ed euro 25.377,00;
    - lettera O: Requisiti reddituali di accesso pari a euro 18.026,00 ed euro 25.377,00;
  - al punto: 3. REQUISITI DI REDDITO E INTEGRAZIONI TARIFFARIE REGIONALI - LIMITI DI REDDITO E INTEGRAZIONI TARIFFARIE REGIONALI.
    - lettera a): Prima fascia di reddito fino a euro 12.848,00;
    - lettera b): Seconda fascia di reddito fino a euro 14.602,00;
    - lettera c): Terza fascia di reddito fino a euro 18.277,00;
    - lettera d): Limite di reddito indicato pari a euro 18.277,00.
3. di dare atto che per la definizione dei limiti di reddito sopra riportati è stata utilizzata la scala di equivalenza di cui all'Allegato A, parte integrante della presente

deliberazione, sulla base anche del parere tecnico chiesto all'Agenzia delle Entrate;

4. di stabilire che i limiti di reddito di cui al precedente punto 2 determinano l'accesso alle agevolazioni tariffarie per il trasporto pubblico locale di cui alla DGR 2034/07 e decorrono dalla data di esecutività del presente provvedimento;
5. di dare atto inoltre che le società di trasporto/agenzie locali per la mobilità che hanno effettuato le vendite degli abbonamenti a tariffa agevolata relativi all'anno in corso fino alla data di esecutività della presente deliberazione, potranno provvedere, previo accordo con i Comuni competenti, e nell'ambito delle proprie modalità organizzative ad individuare i necessari correttivi a favore di quei cittadini che hanno acquistato l'abbonamento a tariffa agevolata nell'anno 2008, sulla base del reddito 2007 e per i quali sia possibile accertare nuovamente la situazione di reddito sulla base dei livelli indicati al precedente punto 2 del presente provvedimento, attraverso rimborso oppure a mezzo conguaglio in sede di rinnovo dell'abbonamento per l'anno 2009;
6. di estendere ai richiedenti protezione internazionale (richiedenti asilo), ai rifugiati e alle persone in possesso di status di protezione sussidiaria (così come definiti nel D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25) le agevolazioni tariffarie per il trasporto pubblico urbano, extraurbano o suburbano di cui al punto 2 dell'Allegato A *"LIVELLI DI RIFERIMENTO DI PREZZO PER ABBONAMENTI ANNUALI AGEVOLATI"* della DGR 2034/07 senza ulteriori integrazioni tariffarie regionali, prevedendo che l'accesso a tali agevolazioni avvenga per il tramite dei Servizi sociali competenti nelle modalità definite attraverso accordi locali tra gli EE.LL., le Agenzie per la Mobilità e le Aziende di Trasporto territorialmente competenti, nonché attraverso certificazione rilasciata dai Servizi sociali dei Comuni in cui i destinatari risultano residenti o a qualunque titolo domiciliati e limitatamente ad un periodo di inserimento sociale pari ad un anno eventualmente prorogabile di un ulteriore anno;
7. la presente deliberazione sarà pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

- - - - -

**ALLEGATO A**

| Vecchi limiti di reddito imponibile ai fini IRPEF di cui alla DGR 2034/07 | Nuovi limiti di reddito complessivo introdotti con la presente deliberazione |
|---|--|
| 7.422,00  | 12.848,00  |
| 9.649,00  | 14.602,00  |
| 14.313,00   | 18.277,00  |
| 11.663,00   | 16.189,00  |
| 13.995,00   | 18.026,00  |
| 23.325,00   | 25.377,00  |

- - - - -